

# CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

PER L'EDILIZIA PRINCIPALE DEL CANTONE TICINO

**1998 - 2000**

stipulato tra

la Società Svizzera degli Impresari Costruttori, sezione Ticino

da una parte

e

il Sindacato Edilizia & Industria  
la Federazione Cristiana degli Operai del Legno ed Edili della Svizzera  
l'Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino  
i Sindacati Liberi della Svizzera Italiana

dall'altra

# Indice

pag.

## Disposizioni generali

Art. 1.	Posizione del contratto collettivo di lavoro nei confronti del contratto nazionale mantello	4
Art. 2.	Campo di applicazione dal profilo geografico	4
Art. 3.	Campo di applicazione dal profilo aziendale	4
Art. 4.	Contratti di adesione	4
Art. 5.	Competenza per l'applicazione del contratto	4
Art. 6.	Commissione Paritetica Cantonale - Nomina e costituzione	4
Art. 7.	Compiti	5
Art. 8.	Esperimento di conciliazione e procedura arbitrale	5
Art. 9.	Controlli aziendali	6
Art. 10.	Accertamenti	6
Art. 11.	Sentenza	6
Art. 12.	Collegio Arbitrale	6
Art. 13.	Arbitro Unico	8
Art. 14.	Contributo professionale - Dichiarazione di adesione - Condizioni di rilascio - Emissione - Proventi e destinazione	8

## Disposizioni materiali

Art. 15.	Lavoro a cottimo	10
Art. 16.	Durata del lavoro	10
Art. 17.	Ore flessibili	10
Art. 18.	Calendari di lavoro	10
Art. 19.	Vacanze collettive	11
Art. 20.	Indennità giorni festivi infrasettimanali	11
Art. 21.	Supplemento salariale per lavoro festivo	11
Art. 22.	Indennità d'inconvenienza	12
Art. 23.	Indennità per l'uso di un mezzo privato di trasporto	12
Art. 24.	Assunzione della manodopera	13
Art. 25.	Salari base e zone	13
Art. 26.	Compensazione salariale per la riduzione della durata del lavoro	13
Art. 27.	Salario costante	14
Art. 28.	Disposizioni per la tramutazione del salario orario in salario mensile	14
Art. 29.	Salari apprendisti	14
Art. 30.	Indennizzo giornaliero	14

**Durata del contratto collettivo di lavoro**

Art. 31.	Durata del contratto collettivo di lavoro	15
----------	---	----

**Convenzione aggiuntiva concernente la regolamentazione per gli assistenti**

Art. 1.	Requisiti	17
Art. 2.	Qualifica	17
Art. 3.	Orario di lavoro	17
Art. 4.	Periodo di prova	17
Art. 5.	Disdetta	17
Art. 6.	Prestazioni in caso di malattia	18
Art. 7.	Salari	18
Art. 8.	Vacanze	18
Art. 9.	Infortuni	18
Art. 10.	Segreto professionale	18
Art. 11.	Lavoro nero	18
Art. 12.	Altre disposizioni e durata della convenzione	18

**Procedura davanti al Collegio Arbitrale**

Art. 1.	Registrazione atti	20
Art. 2.	Procedura in generale	20
Art. 3.	Procedura orale	20
Art. 4.	Procedura scritta	21
Art. 5.	Relatore	21
Art. 6.	Prove	21
Art. 7.	Potere d'esame - Indagine d'ufficio	21
Art. 8.	Assunzione delle prove	21
Art. 9.	Giudizio	22
Art. 10.	Notificazione del giudizio	22
Art. 11.	Restituzione dei documenti	22
Art. 12.	Modo di intimazione	22

## **Disposizioni generali**

### **Art. 1. Posizione del contratto collettivo di lavoro nei confronti del contratto nazionale mantello**

Il contratto collettivo di lavoro (CCL) completa le disposizioni del contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM) valevole a partire dal 1. luglio 1998 al 31 dicembre 2000 incluse le relative Convenzioni aggiuntive e protocollari.  
Il CCL costituisce parte integrante del CNM.

### **Art. 2. Campo di applicazione dal profilo geografico**

Il CCL vale per tutto il territorio del Cantone Ticino.

### **Art. 3. Campo di applicazione dal profilo aziendale**

Il campo di applicazione aziendale del presente CCL è conforme all'art. 2 del CNM.  
Non sottostanno a questo campo di applicazione le aziende assoggettate ad un CCL specifico valevole per il Cantone Ticino.

### **Art. 4. Contratti di adesione**

Le parti contraenti si impegnano, in collaborazione con la Commissione Paritetica Cantonale (CPC), affinché il CCL sia firmato e rispettato dalle aziende non associate alla Società Svizzera degli Impresari Costruttori, sezione Ticino (SSIC TI).

### **Art. 5. Competenza per l'applicazione del contratto**

Le parti contraenti del CCL provvedono alla sua interpretazione ed applicazione.

### **Art. 6. Commissione Paritetica Cantonale - Nomina e costituzione**

Per l'interpretazione ed applicazione del CCL è designata una "Commissione Paritetica Cantonale dell'edilizia e del genio civile" (CPC) composta da 5 rappresentanti e da 3 supplenti della SSIC TI e da 5 rappresentanti e da 3 supplenti delle organizzazioni sindacali; il suo funzionamento sarà stabilito da apposito regolamento. Nel caso in cui, col consenso delle parti contraenti, dovessero essere ammessi nella CPC rappresentanti di altre associazioni, farà stato il principio paritetico.

## **Art. 7. Compiti**

La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) adottare gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- b) assolvere quei compiti particolari che le vengono assegnati di volta in volta dalle parti contraenti;
- c) allestire il calendario di lavoro sezionale (art. 29 CNM);
- d) approvare i calendari di lavoro aziendali, dei consorzi e speciali (art. 30-33 CNM), riservate le disposizioni dell'art. 76, cfr. 3, lett. b, pto. 2 CNM;
- e) conciliare le divergenze di opinione tra l'azienda e il lavoratore riguardo l'assegnazione alle classi salariali (art. 42, 43 e 45 CNM);
- f) conciliare le controversie tra l'azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- g) eseguire controlli salariali, sugli oneri sociali e sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l'esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR);
- h) applicare la Convenzione addizionale sugli alloggi dei lavoratori, l'igiene e l'ordine sui cantieri (Appendice 6 CNM);
- i) notificare alle Autorità e ai committenti le violazioni contrattuali con l'eventuale richiesta, agli uffici competenti, di sospensione dell'assegnazione dei permessi per la manodopera estera e l'esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici;
- j) amministrare i proventi del contributo professionale;
- k) costituire, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che rispondano agli scopi contrattuali e di regolarne l'impiego;
- l) decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi.

## **Art. 8. Esperimento di conciliazione e procedura arbitrale**

Divergenze di opinione e vertenze relative all'applicazione e all'interpretazione delle questioni regolate dal CNM e dal CCL possono essere sottoposte alla CPC.

Durante e dopo l'esperimento di conciliazione, ci si deve astenere da ogni polemica in pubblico sull'andamento e sul contenuto delle trattative. Un'informazione corretta e obiettiva ai membri delle parti contraenti è invece consentita.

Se non si giungesse ad un'intesa, ci si potrà appellare al Collegio Arbitrale e all'Arbitro Unico tramite ricorso.

### **Art. 9. Controlli aziendali**

Per l'esecuzione dei controlli giusta l'art. 7 g), alla CPC deve essere concessa la possibilità di consultare tutti i documenti necessari per lo svolgimento del suo compito.

### **Art. 10. Accertamenti**

In caso di violazione contrattuale la CPC informa la parte inadempiente e le fissa un termine per la presa di posizione. Al riguardo si devono indicare le possibilità di sanzione previste dal CCL.

### **Art. 11. Sentenza**

- 11.1. Ricontrata la violazione di disposizioni del CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.
- 11.2. La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
  - a) ammonimento scritto;
  - b) pena convenzionale:
    - in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all'importo della prestazione dovuta;
    - in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di fr. 3'000.--;
    - in tutti gli altri casi fino ad un massimo di fr. 20'000.--.
- 11.3. La parte inadempiente deve, di regola, assumersi le spese procedurali.
- 11.4. La decisione della CPC dovrà indicare i mezzi giuridici di ricorso.

### **Art. 12. Collegio Arbitrale**

- 12.1. In applicazione dell'art. 77 del CNM, è costituito, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente CCL, un Collegio Arbitrale quale istanza di ricorso nelle controversie riguardanti imprenditori o lavoratori affiliati ad una delle parti firmatarie del presente CCL.
  - 12.1.1. Esso è composto di 3 membri e cioè di:
    - un presidente designato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino;

- un membro designato dalla Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino (SSIC TI);

- un membro designato alternativamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL.

Il Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino designa un supplente del presidente, la SSIC TI un supplente e le organizzazioni sindacali un supplente; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o ricusati.

- 12.2. I componenti del Collegio Arbitrale e i loro supplenti rimangono in carica fino alla scadenza del CCL; il loro incarico può essere rinnovato.
- 12.3. Il Collegio Arbitrale può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura. Il giudizio è pronunciato a maggioranza.
- 12.4. Un regolamento speciale, parte integrante del presente CCL, stabilisce il funzionamento del Collegio Arbitrale e la procedura da seguire nell'istruzione e nelle decisioni delle vertenze.
- 12.5. Il Collegio Arbitrale:
- a) decide i ricorsi presentati contro le decisioni della CPC dell'edilizia e del genio civile e si pronuncia sulle multe di detta Commissione.
  - b) decide sulle divergenze di opinione e le vertenze tra le parti contraenti nei casi in cui la CPC non avesse potuto raggiungere un accordo.
- 12.6. Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto. La procedura è stabilita da apposito regolamento. Il Collegio Arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente.
- 12.6.1. Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato sentita l'altra parte o in base agli atti.
- 12.6.2. Il Collegio Arbitrale apprezza liberamente i fatti, può assumere d'ufficio tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide liberamente sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.
- 12.7. Tutti coloro che sono vincolati dal presente CCL sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio Arbitrale i libri contabili ed ogni ulteriore documentazione necessaria.
- 12.8. I membri del Collegio Arbitrale sono tenuti a mantenere il segreto su tutto ciò di cui vengono a conoscenza durante l'istruzione delle vertenze.

### **Art. 13. Arbitro Unico**

Nelle vertenze riguardanti un imprenditore non affiliato alla SSIC TI o un lavoratore non affiliato ad un'organizzazione sindacale firmataria del presente CCL, il giudizio è pronunciato da un Arbitro

Unico, designato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino per la durata di tre anni.

Per la nomina, le competenze, la procedura e le spese è applicabile, per analogia, l'art. 12 del presente CCL.

**Art. 14. Contributo professionale - Dichiarazione di adesione - Condizioni di rilascio - Emissione - Proventi e destinazione**

14.1. Per la copertura delle spese derivanti dall'introduzione ed applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale (apprendistato), al miglioramento della qualifica professionale ed alla difesa degli interessi generali della professione, è istituito un contributo professionale, da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:

**Dal 1. luglio al 31 dicembre 1998**

a) per tutte le imprese del Cantone Ticino non affiliate alla SSIC TI, firmatarie del presente CCL:

3.5 ‰ (tre e cinque per mille) dei salari versati durante l'anno precedente, ritenuta una tassa minima di fr. 250.--;

b) per i lavoratori (apprendisti compresi):

l'1% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell'AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS.

**Dal 1. gennaio 1999 al 31 dicembre 2000**

	fondo applicazione	fondo formazione professionale	Totale
per le imprese aderenti alla SSIC TI	0.05 %	0.05 %	0.10 %*
per le imprese non aderenti alla SSIC TI	0.25 %	0.25 %	0.50 %**
per i lavoratori	0.91 %	0.09 %	1.00 %***

\* dei salari sottoposti ai premi AVS dell'anno precedente, ritenuta una tassa minima di fr. 100.--;

\*\* dei salari sottoposti ai premi AVS dell'anno precedente, ritenuta una tassa minima di fr. 500.--;

\*\*\* dei salari sottoposti ai premi AVS (tredicesima compresa).

14.1.1. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere sul salario del lavoratore il contributo professionale dell'1% e a versarlo alla CPC entro i 30 giorni successivi.

14.1.2. E' fatto divieto alle imprese di assumere a proprio carico il contributo professionale dovuto dai lavoratori. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

- 14.1.3. Il mancato versamento del contributo professionale entro il termine stabilito dall'art. 14.1.1., sarà gravato degli interessi di mora; inoltre l'impresa potrà essere passibile di multa con l'eventuale diritto di ricorso a norma degli artt. 12 e 13 del presente CCL.
- 14.2. E' introdotta di conseguenza un'apposita "Dichiarazione di adesione al CCL" per le imprese. La dichiarazione di adesione al CCL è rilasciata, su richiesta:
- alle imprese affiliate alla SSIC TI, dal suo segretariato, previo versamento della tassa sociale e del contributo professionale previsto dall'art. 14.1. valevole dal 1. luglio 1998 al 31 dicembre 2000;
  - alle imprese non affiliate alla SSIC TI, dalla CPC in Bellinzona, previo versamento dei contributi previsti dall'art. 14.1.
- 14.3. Condizioni per il rilascio della dichiarazione di adesione al CCL:
- che l'impresa sia iscritta al Registro di Commercio (RC) da almeno 6 mesi e che un titolare sia in possesso del titolo di impresario costruttore diplomato federale o di altro titolo equipollente;
  - diversamente, che la ditta sia iscritta al RC da almeno 2 anni.
- 14.4. La dichiarazione di adesione al CCL per le imprese dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- generalità dei titolari della ditta ed eventuali titoli tecnici;
  - anno di costituzione e iscrizione al RC;
  - data di adesione al CCL.
- 14.5. Non sarà riconosciuta firmataria del CCL l'impresa, non affiliata alla SSIC TI, che non ha versato il contributo professionale di cui all'art. 14.1.  
La CPC allestirà e terrà aggiornato l'elenco delle imprese in possesso della dichiarazione di adesione al CCL.
- 14.6. A norma dell'art. 7 del presente CCL, le parti contraenti emaneranno un apposito regolamento da considerarsi parte integrante del CCL.
- 14.7. L'introito totale della CPC verrà utilizzato, sulla base di uno speciale accordo, per:
- sopperire agli oneri derivanti dal suo funzionamento, da quello del Collegio Arbitrale e dell'Arbitro Unico;
  - le spese di formazione e perfezionamento professionale;
  - le azioni mirate alla difesa degli interessi generali della professione.
- 14.8. Le parti contraenti si impegnano a discutere la costituzione di un nuovo fondo professionale cantonale, fermo restando la libertà di entrambe le parti di aderire, a partire dal 1° gennaio 1999, ad eventuali istituzioni simili a livello nazionale come previsto dal CNM per l'edilizia principale in Svizzera.

## **Disposizioni materiali**

### **Art. 15. Lavoro a cottimo**

Il lavoro a cottimo non è permesso.  
In casi eccezionali la CPC potrà accordare delle deroghe.

### **Art. 16. Durata del lavoro**

Le ore di lavoro contrattuali annuali sono fissate in 2064 (vacanze comprese), corrispondenti alle 2112 ore previste dal CNM, dedotte le ore per i giorni festivi infrasettimanali.

### **Art. 17. Ore flessibili**

- 17.1. Sono state fissate ad un totale di 75 all'anno.
- 17.2. Queste ore possono essere compensate con:
- a) le ore non fatturate alla cassa disoccupazione, ad eccezione dei giorni di carenza, a condizione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore;
  - b) le ore non lavorate a seguito di esigenze di flessibilità aziendale.
- 17.3. I lavoratori sono tenuti a rimanere sul cantiere in attesa della decisione definitiva di sospensione del lavoro per intemperie per un massimo di due ore; quest'ultime possono essere compensate con le ore flessibili.
- 17.4. Tutte le ore perse per intemperie o per esigenze di flessibilità aziendale che superano le 75, dovranno essere pagate secondo le disposizioni del CNM e di legge.
- 17.5. Se durante l'anno il lavoratore avrà effettuato più di 2064 ore, le ore eccedenti verranno compensate, entro il 31 marzo dell'anno seguente, a salario normale o in corrispondente tempo libero. Questo diritto esiste fino a un totale di 75 ore annuali.
- 17.6. Con il conteggio mensile del salario sarà comunicato ai lavoratori il saldo delle ore flessibili rimanenti.

### **Art. 18. Calendari di lavoro**

- 18.1. Calendari sezionali  
Entro il 15 dicembre, la CPC emanerà i calendari sezionali, valevoli per l'anno successivo.

18.2. Calendari aziendali

Ogni impresa può allestire un calendario aziendale da inviare per esame ed approvazione alla CPC entro il 31 gennaio tenendo conto di quanto segue:

- 18.2.1. la durata settimanale del lavoro deve essere compresa tra un minimo di 37 ½ ore ed un massimo di 46 ½ ore;
- 18.2.2. per i cantieri al di sopra dei 1000 m s/m, la durata massima del lavoro è fissata a 47 ½ ore settimanali;
- 18.2.3. la possibilità di recuperare al massimo due “ponti” a scelta dell’impresa. Eventuali ulteriori “ponti” potranno essere compensati con ore flessibili o con giorni di vacanza.

**Art. 19. Vacanze collettive**

La CPC può stabilire uno o più periodi di vacanza obbligatori fino a un massimo di due settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato nel mese di agosto.

La decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine dell’anno precedente.

**Art. 20. Indennità giorni festivi infrasettimanali**

- 20.1. In applicazione dell’art. 38 del CNM vengono stabiliti, per la durata del presente CCL, i seguenti giorni festivi infrasettimanali indennizzabili:

S. Giuseppe	Corpus Domini
Lunedì di Pasqua	SS. Pietro e Paolo
1° maggio	1° agosto
Lunedì di Pentecoste	Ognissanti

- 20.2. Per i salariati a ora, in deroga alle disposizioni del CNM, le parti contraenti del presente CCL concordano la totale retribuzione dei precitati giorni festivi con il pagamento di un’indennità percentuale sul salario base, compresi indennizzo giornaliero ed eventuali supplementi salariali, pari al 3%.
- 20.3. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.

**Art. 21. Supplemento salariale per lavoro festivo**

Per il lavoro festivo, in deroga a quanto previsto dall’art. 56 del CNM, il supplemento salariale è pari al 100%.

Restano riservate le disposizioni dell’Appendice della Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo.

## **Art. 22. Indennità d'inconvenienza**

In deroga e a completa tacitazione di quanto previsto dall'art. 60 del CNM, a tutti i lavoratori che esplicano la loro attività esclusivamente o prevalentemente sui cantieri, è concessa un'indennità di inconvenienza ammontante a:

	Salari orari	Salari costanti e mensili
1998	fr. 0.60 all'ora	fr. 80.-- a mese
	Per tutti i lavoratori	
1999	fr. 0.75 all'ora	
2000	fr. 0.85 all'ora	

Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.

N.B.: questo indennizzo è un rimborso spese e di conseguenza non rappresenta un salario ai fini delle prestazioni sociali e dei contributi.

## **Art. 23. Indennità per l'uso di un mezzo privato di trasporto**

23.1. Se il lavoratore, su esplicita indicazione del datore di lavoro, usa un mezzo di trasporto di sua proprietà, avrà diritto, per ogni chilometro di servizio, almeno alle seguenti indennità:

autovettura	cts. 60 al km
motocicletta	cts. 30 al km
ciclomotore	cts. 20 al km

23.2. L'utente del mezzo di trasporto è tenuto a trasportare possibilmente compagni di lavoro.

23.3. Di regola l'assunzione della maestranza è fatta sul cantiere. E' considerato lavoro fuori sede quello eseguito al di fuori del raggio normale di attività per il quale l'operaio viene assunto.

23.4. Per raggio normale di attività si intende quello entro i 10 km di percorso stradale dalla sede dell'impresa o dal cantiere di assunzione. Pertanto, il diritto all'indennità per l'uso di un mezzo privato di trasporto inizia a partire dal decimo chilometro.

23.5. Non si ha diritto a questa indennità se il cantiere si trova sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la località dove ha sede l'impresa.

#### **Art. 24. Assunzione della manodopera**

Nell'assunzione della manodopera, gli imprenditori ossequeranno innanzitutto le leggi ed i regolamenti in materia e daranno possibilmente la preferenza, a parità di requisiti, ai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCL.

#### **Art. 25. Salari base e zone**

In base all'Appendice 9 del CNM, i salari base sono i seguenti:

##### Anno 1998

<u>Classe salariale</u>	<u>Zona</u>	<u>Salario orario</u>	<u>Zona</u>	<u>Salario mensile</u>
C	3	fr. 19.05	2	fr. 3'420.--
B	3	fr. 21.40	2	fr. 3'820.--
A	2	fr. 23.40	1	fr. 4'185.--
Q	2	fr. 24.40	1	fr. 4'375.--
V	1	fr. 25.80	1	fr. 4'610.--

##### Anno 1999

<u>Classe salariale</u>	<u>Zona</u>	<u>Salario orario</u>	<u>Zona</u>	<u>Salario mensile</u>
C	blu	fr. 19.50	verde	fr. 3'450.--
B	blu	fr. 22.00	verde	fr. 3'850.--
A	verde	fr. 23.70	verde	fr. 4'250.--
Q	verde	fr. 24.70	verde	fr. 4'440.--
V	verde	fr. 26.70	verde	fr. 4'760.--

Restano riservate le disposizioni dell'Appendice della Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo.

#### **Art. 26. Compensazione salariale per la riduzione della durata del lavoro**

Per la riduzione della durata del lavoro, per i lavoratori pagati a salario orario, vengono stabiliti i seguenti aumenti individuali:

cts. 15 a partire dal 1.01.1998

cts. 15 a partire dal 1.01.1999

### **Art. 27. Salario costante**

A complemento di quanto previsto dall'art. 47.1. del CNM, per l'introduzione del salario costante vale quanto segue:

1. l'obbligo del salario costante è introdotto dal 1. gennaio 1999;
2. il calcolo si farà moltiplicando il salario orario per il totale delle ore annuali (2112) diviso per 12 mesi;
3. ai lavoratori che, a partire dal 1. gennaio 1999, passeranno a salario costante, potrà essere corrisposto, limitatamente al mese di gennaio 1999, un acconto pari all'80% del salario costante mensile.

### **Art. 28. Disposizioni per la tramutazione del salario orario in salario mensile**

Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a:

dal 1.01.1998: 177

dal 1.01.1999: 176

### **Art. 29. Salari apprendisti**

La retribuzione minima degli apprendisti è la seguente:

I.° ANNO	II.° ANNO	III.° ANNO
30%	40%	50%

del salario base della classe salariale Q (diplomati).

### **Art. 30. Indennizzo giornaliero**

30.1. Le regioni salariali ai fini dell'indennizzo giornaliero sono le seguenti:

<b>REGIONE I</b> Tutte le località al disotto dei 1'200 m s/m dei distretti di Mendrisio, Lugano, Locarno, Bellinzona e Riviera. Inoltre le località degli altri distretti situate lungo le strade di fondovalle e loro diramazioni fino a 1'200 m s/m ed oltre ancora gli abitati qui sotto elencati: <u>Distretto di Leventina</u> : fondovalle da Pollegio a Ronco Bedretto, inoltre: Molare, Campello (Carì escluso), Vigera, Dalpe, Catto, Lurengo, Deggio, Ronco di Quinto, Altanca, Brugnasco e Nante. <u>Distretto di Blenio</u> : fondovalle da Malvaglia a Campo Blenio. <u>Distretto di Valle Maggia</u> : fondovalle da Ponte Brolla a Fusio, a San Carlo (Val Bavona), a Piano di Peccia, a Campo Valle Maggia, a Bosco Gurin.	<b>SALARIO BASE</b> (vedi art. 25 CCL)
---	---

<b>REGIONE II</b> Località situate tra i 1'200 e i 1'500 m s/m ad esclusione di quelle menzionate sotto regione I	Salario base + un indennizzo giornaliero di fr. 8.80
--	--

<b>REGIONE III</b> Località oltre i 1'500 m s/m	Salario base + un indennizzo giornaliero di fr. 11.65
--	---

30.2. L'indennizzo per le regioni 2 e 3 è versato per tutti i giorni lavorativi.

30.3. L'indennizzo giornaliero verrà corrisposto soltanto se il lavoratore si trattiene sul cantiere per oltre quindici giorni. Coloro che partiranno prima avranno diritto soltanto al salario base.

30.4. Per permanenze inferiori ai 15 giorni nelle regioni 2 e 3, determinate dalla breve durata del lavoro, dalla chiusura dei cantieri o da impossibilità di lavorare per ragioni di salute, l'indennizzo giornaliero dovrà essere corrisposto ugualmente.

## **Durata del contratto collettivo di lavoro**

### **Art. 31. Durata del contratto collettivo di lavoro**

Il presente CCL entra in vigore il 1. luglio 1998 e scadrà il 31 dicembre 2000.

Qualora il CNM dovesse essere disdetto anticipatamente, il presente CCL si riterrà disdetto negli stessi termini del CNM.

Bellinzona, 1. luglio 1998

Per la Società Svizzera Impresari Costruttori, Zurigo:

Il presidente:  
H. Pletscher

Il segretario:  
K. Walser

Il giurista:  
H. Bütikofer

Per la Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino:

Il presidente:  
L. Pedrazzini

Il vice presidente:  
D. Gilardi

Il segretario:  
E. Bobbià

Per il Sindacato Edilizia & Industria, Zurigo:

M. Buchs - V. Pedrina - G. Sergi

Per le sezioni SEI del Ticino:

R. Gallina - S. Lurati - G. Milani

Per la Federazione Cristiana degli Operai del Legno ed Edili della Svizzera:

P. Scola - P. Allemann - E. Favre

Per l'Organizzazione Cristiano-Sociale del cantone Ticino:

G. Guidicelli - P. Locatelli - M. Robbiani - D. Tettamanti

Per i Sindacati Liberi della Svizzera Italiana, Lugano:

X. Schuler - L. Bettelini - P. Galeazzi

# **Convenzione addizionale concernente la regolamentazione per gli assistenti**

Le condizioni d'impiego degli assistenti edili e del genio civile che non sono in possesso di titoli di studio o diplomi, sono regolate dalle seguenti disposizioni:

## **Art. 1. Requisiti**

L'assistente è il collaboratore del datore di lavoro che esplica la sua attività prevalentemente tecnica e organizzativa tramite i capi muratori o i capi operai in uno o più cantieri.

In particolare, deve avere le seguenti conoscenze:

lettura del disegno, conoscenza delle prescrizioni relative alle costruzioni, tracciamenti, organizzazione del cantiere, rilievi, stesure di rapporto e conteggi di liquidazione.

Inoltre, deve provare di aver pratica di cantiere, dopo aver iniziato a lavorare come operaio qualificato, da almeno 10 anni.

## **Art. 2. Qualifica**

La qualifica di assistente è decisa dal datore di lavoro.

## **Art. 3. Orario di lavoro**

L'orario di lavoro è quello praticato sul cantiere; esso potrà essere aumentato in misura ragionevole, senza speciale compenso.

Eventuali contestazioni saranno tempestivamente esaminate dalla Commissione Paritetica Cantonale.

## **Art. 4. Periodo di prova**

I primi due mesi di servizio sono ritenuti di prova, salvo pattuizione scritta diversa; durante questo periodo ognuna delle parti può disdire il rapporto di lavoro con il preavviso di 5 giorni lavorativi.

## **Art. 5. Disdetta**

Le parti possono disdire il rapporto d'impiego dopo il periodo di prova con i seguenti termini:

1° anno:	1 mese
2° e 3° anno:	2 mesi
dal 4° anno in avanti:	3 mesi

Tali disdette devono essere date, per iscritto, entro la fine del mese.

Restano riservate le disposizioni del Codice delle Obbligazioni (art. 337) relative al licenziamento per cause gravi.

E' considerata causa grave anche la violazione delle clausole del presente CCL.

### **Art. 6. Prestazioni in caso di malattia**

In caso di malattia, il datore di lavoro riconoscerà all'assistente l'80% del salario per un massimo di 720 giorni entro 900 giorni consecutivi previsti dalla LAMI. Il 100% del salario viene corrisposto per i primi 6 mesi.

### **Art. 7. Salari**

Gli assistenti sono pagati a mese; a partire dal 1. gennaio 1998 devono ricevere uno stipendio mensile minimo di fr. 5'308.--.

### **Art. 8. Vacanze**

Gli assistenti hanno diritto alle vacanze come segue:

fino al 49° anno di età	5 settimane (25 giorni lavorativi)
a partire dal 50° anno di età	6 settimane (30 giorni lavorativi)

### **Art. 9. Infortuni**

In caso d'infortunio, il datore di lavoro riconoscerà all'assistente il 100% del salario per un massimo di 6 mesi. In seguito beneficerà delle prestazioni dell'INSAI.

### **Art. 10. Segreto professionale**

L'assistente è tenuto ad osservare il segreto professionale durante e dopo la cessazione del rapporto d'impiego: egli non può utilizzare a proprio profitto, nè a profitto di terzi, documenti, piani o altre informazioni di cui egli ha preso conoscenza espletando le sue funzioni.

Valgono a tale riguardo le disposizioni del CO.

### **Art. 11. Lavoro nero**

Agli assistenti è assolutamente vietato lavorare per terzi, anche a titolo gratuito.

### **Art. 12. Altre disposizioni e durata della convenzione**

Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli, fanno stato le disposizioni del presente CCL. La durata della presente convenzione è uguale a quella del CCL.

Bellinzona, 1. luglio 1998

Per la Società Svizzera Impresari Costruttori, Zurigo:

Il presidente:  
H. Pletscher

Il segretario:  
K. Walser

Il giurista:  
H. Bütikofer

Per la Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino:

Il presidente:  
L. Pedrazzini

Il vice presidente:  
D. Gilardi

Il segretario:  
E. Bobbià

Per il Sindacato Edilizia & Industria, Zurigo:

M. Buchs - V. Pedrina - G. Sergi

Per le sezioni SEI del Ticino:

R. Gallina - S. Lurati - G. Milani

Per la Federazione Cristiana degli Operai del Legno ed Edili della Svizzera:

P. Scola - P. Allemann - E. Favre

Per l'Organizzazione Cristiano-Sociale del cantone Ticino:

G. Guidicelli - P. Locatelli - M. Robbiani - D. Tettamanti

Per i Sindacati Liberi della Svizzera Italiana:

X. Schuler - L. Bettelini - P. Galeazzi

# **Procedura davanti al Collegio Arbitrale**

## **Art. 1. Registrazione atti**

I ricorsi e le proposte di multa sono registrati e numerati in ordine cronologico; nel registro sono indicate le date della presentazione e della decisione.

## **Art. 2. Procedura in generale**

La procedura è scritta o orale.

E' facoltà del Collegio di chiedere osservazioni scritte oppure di convocare le parti a una discussione orale.

Esso può convocare le parti a una discussione orale dopo la presentazione delle osservazioni scritte.

## **Art. 3. Procedura orale**

### 3.1. Citazione

La citazione è spedita almeno sette giorni prima della discussione ed è firmata dal presidente.

Essa indica la conseguenza della mancata comparsa.

### 3.2. Comparsa

Le parti possono comparire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore.

### 3.3. Discussione

La discussione è diretta dal presidente; espongono le loro ragioni prima il ricorrente e poi il rappresentante della CPC.

Sono ammesse la replica e la duplica.

### 3.4. Conseguenza della mancata comparsa

Se una parte non compare, il giudizio è pronunciato sentita l'altra parte.

### 3.5. Verbale

Il verbale della discussione contiene:

- il nome, il cognome e domicilio degli arbitri;
- il nome, il cognome e domicilio del ricorrente e del rappresentante della CPC;
- le date del ricorso e della decisione impugnata;
- i punti di questione che devono essere giudicati;
- il termine entro il quale il giudizio deve essere pronunciato;
- le prove chieste dalle parti;
- le ragioni delle parti, succintamente indicate.

Il verbale è firmato dai componenti e dai membri del Collegio.

#### **Art. 4. Procedura scritta**

- 4.1. Termine  
Ricevuto il ricorso o la proposta di multa, alla CPC o al contravventore è assegnato un termine di almeno 10 giorni per la presentazione delle osservazioni scritte.
- 4.2. Termine alla controparte  
Ricevute le osservazioni scritte, alla controparte è assegnato un termine di almeno 10 giorni per le controsservazioni.
- 4.3. Conseguenza della mancata presentazione dell'atto scritto.  
Se il termine assegnato decorre infruttuosamente, il Collegio pronuncia il suo giudizio. L'ordinanza con la quale si assegna il termine in conformità degli articoli 4.1. e 4.2. deve indicare le conseguenze della mancata tempestiva presentazione dell'atto scritto.

#### **Art. 5. Relatore**

In casi particolarmente complessi, il presidente può designare un membro relatore.

#### **Art. 6. Prove**

Le parti possono produrre nuovi documenti e indicare nuove prove. Il Collegio decide sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.

#### **Art. 7. Potere d'esame - Indagine d'ufficio**

Il Collegio apprezza liberamente i fatti, decide a termini di equità e può assumere d'ufficio tutte le prove che reputa necessarie e utili.

#### **Art. 8. Assunzione delle prove**

Le parti possono essere citate all'udienza durante la quale sono assunte le prove ammesse. L'interrogazione del testimone è diretta dal presidente del Collegio; le parti possono porre domande.  
Dell'assunzione delle prove vien tenuto un verbale.

#### **Art. 9. Giudizio**

Il giudizio è pronunciato a maggioranza, dopo deliberazione collegiale dei membri del Collegio. Esso contiene:

- la data;

- il nome, cognome e domicilio degli arbitri;
- il nome, cognome e domicilio del ricorrente;
- la data della decisione impugnata;
- la data della discussione;
- le domande delle parti;
- i punti di questione;
- una breve motivazione;
- il dispositivo.

Il giudizio è firmato dal presidente e dai membri del Collegio.

#### **Art. 10. Notificazione del giudizio**

Il giudizio è notificato al ricorrente o al suo rappresentante e alla CPC.  
Una copia di ogni giudizio è conservata dal Collegio.

#### **Art. 11. Restituzione dei documenti**

I documenti presentati dalle parti o richiesti a terzi sono restituiti entro 10 giorni.

#### **Art. 12. Modo di intimazione**

Le citazioni e il giudizio sono intimati alle parti per mezzo di lettera raccomandata.

Bellinzona, 1. luglio 1998

Per la Società Svizzera Impresari Costruttori, Zurigo:

Il presidente:  
H. Pletscher

Il segretario:  
K. Walser

Il giurista:  
H. Bütikofer

Per la Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino:

Il presidente:  
L. Pedrazzini

Il vice presidente:  
D. Gilardi

Il segretario:  
E. Bobbià

Per il Sindacato Edilizia & Industria, Zurigo:

M. Buchs - V. Pedrina - G. Sergi

Per le sezioni SEI del Ticino:

R. Gallina - S. Lurati - G. Milani

Per la Federazione Cristiana degli Operai del Legno ed Edili della Svizzera:

P. Scola - P. Allemann - E. Favre

Per l'Organizzazione Cristiano-Sociale del cantone Ticino:

G. Guidicelli - P. Locatelli - M. Robbiani - D. Tettamanti

Per i Sindacati Liberi della Svizzera Italiana:

X. Schuler - L. Bettelini - P. Galeazzi

**Allestimento e stampa:**

Commissione Paritetica Cantonale  
dell'edilizia e del genio civile  
6500 Bellinzona